

Decreto Direttoriale 5 aprile 2018

Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti.

(G.U. 3 maggio 2018, n. 101)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito «Codice dei beni culturali»);

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (di seguito «decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma.»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per effetto della quale i fondi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati riallocati presso lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale individua, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, nonché disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalità di utilizzo dei citati beni immobili e di sponsorizzazione per l'assegnazione degli stessi;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 2018/2019/DLC del 14 febbraio 2018;

Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018;

Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 91/2013, i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che effettuino opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati in locazione o concessione dall'Ente gestore secondo le modalità di cui al decreto del

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015.

2. Ai fini del presente decreto, per opere di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all'integrità e alla salvaguardia dell'immobile tutelato e devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice.

Art. 2. Assegnazione dei contributi

1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse e comunque non oltre l'importo di Euro 200.000 per l'intera durata dell'atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite può essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti.

Art. 3. Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all'Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L.

2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.